



**Istituto Comprensivo Statale “Giacchino Rossini”
di Belvedere Ostense - Morro D’Alba - San Marcello
60030 – SAN MARCELLO (AN)**

IL CONSIGLIO di ISTITUTO

Visto l’Art.10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/04 n. 297;

Visti gli Artt. 8 e 9 del DPR 275 del 08/03/99;

Visto il D.l. n. 44 del 01/02/01;

Valutata l’opportunità di rendere coerente il Regolamento di Istituto con i principi dell’Autonomia di cui l’Istituzione scolastica è stata dotata a partire dal 01/09/2000

EMANA

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola è un ambiente di vita fatto di componenti diverse che operano per svolgere una specifica funzione in sinergia tra loro nel perseguire finalità legate alla promozione sociale e culturale della persona, a tal fine:

Promuove le condizioni perché sia reso effettivo il DIRITTO allo STUDIO.

Favorisce un costante e stretto rapporto tra scuola, famiglia ed ambiente sociale.

Cura la programmazione di incontri sociali, culturali e pedagogici attraverso i suoi organi rappresentativi.

Sollecita ogni iniziativa mirata ad un’effettiva educazione democratica in una prospettiva europea e multiculturale.

Affinché ciascuno possa espletare il proprio “ ruolo “ in un contesto favorevole e motivante è necessario che questa Comunità riconosca al suo interno compiti particolari e detti le regole per l’assolvimento degli impegni in un’ottica di integrazione delle competenze.

La regola tuttavia non va vissuta come vincolo, bensì come risorsa e strumento che consente di stabilire rapporti interpersonali chiari e di suscitare in tutti, anche nei più piccoli, un autonomo senso di responsabilità, di rispetto verso se stessi e verso gli altri.

CAPO I

Organi Collegiali

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione un organo collegiale è disposta dal Presidente dell'organo collegiale stesso o può essere richiesta da un terzo dei suoi componenti , nonché dalla Giunta esecutiva.

L'atto formale della convocazione, emanato dal Presidente, o da Persona da lui delegata, è emesso con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore se interviene il carattere d'urgenza. In tal caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

Il testo deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Le riunioni avvengono in orario non coincidente con l'orario delle lezioni.

Art. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3 - SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma, si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale

Art. 4 – ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE

Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali o dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 5 – CONSIGLIO D'ISTITUTO

Le attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva sono quelle risultanti dall'art.10 del Decreto Legislativo n.297/94 e dal D.P.R. 275/99 e dalle disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

Art. 6 – COSTITUZIONE DELL'ORGANO E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio, nonché della Giunta, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Consiglio verrà riunito in una seconda convocazione entro cinque giorni successivi con il medesimo ordine del giorno e con avviso da far pervenire a tutti i consiglieri. Della seduta non valida va preso comunque atto con la stesura di relativo verbale.

Le deliberazioni sono adottate, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Qualora una proposta venga respinta, la stessa non può, nella medesima seduta, essere di nuovo discussa né ammessa a nuova votazione.

Art. 7 – DECADENZA E DIMISSIONI

I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla Segreteria della Scuola prima della riunione. Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Dirigente di emanare i decreti di surroga dei consiglieri decaduti o dimissionari

Art. 8 – SURROGA MEMBRI CESSATI

Per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 9 – PRESIDENZA DELLA RIUNIONE

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Nel caso di assenza del Presidente e del vice-Presidente, la funzione di Presidente viene assolta dal consigliere più anziano di età della componente genitori.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art. 10 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito, pone all'esame gli argomenti all'ordine del giorno, propone le votazioni e ne rende noti i risultati. Designa, tra i membri dello stesso, il segretario del Consiglio, incaricato di redigere il verbale della seduta. Può sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale, sentito il parere non vincolante del Consiglio, Può richiamare all'ordine sia il consigliere che eventualmente turba il regolare svolgimento dei lavori, sia il pubblico presente del quale può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione, in caso di riunione pubblica.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Prima della discussione dell'ordine del giorno, può prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non richiedano deliberazioni, nonché per la presentazione di mozioni d'ordine.

Art. 11 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E CADENZA DELLE RIUNIONI

La convocazione deve essere effettuata per iscritto dal Presidente con regolare lettera scritta ai singoli membri che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione e mediante affissione all'albo dell'Istituto.

La convocazione dovrà contenere la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Dirigente Scolastico o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio d'Istituto tiene la prima seduta non oltre il 20^a giorno dalla proclamazione degli eletti; la convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Trascorsa l'ora della convocazione, al momento dell'appello per la constatazione del numero legale (la metà più uno dei componenti), ove questo manchi, il presidente rinvia la seduta ad altra data e fa pubblicare il verbale della seduta dichiarata deserta con i nomi dei presenti e degli assenti.

In caso di urgenza o necessità il Consiglio può essere convocato dal Presidente con preavviso anche telefonico di 24 ore. Qualora non si ravvisi la sussistenza di elementi di vera urgenza e necessità da parte di almeno i 2/3 dei consiglieri, la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno è rinviata ad altra seduta, da tenere entro e non oltre il quinto giorno dalla convocazione.

Art. 12 - LUOGO, ORARIO E MODALITA' DELLE RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno, possibilmente non nei mesi di luglio ed agosto, ed ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti in carica ne faccia richiesta scritta.

Il calendario delle sedute viene programmato, in linea di massima, dallo stesso Consiglio all'inizio dell'anno scolastico, in relazione agli adempimenti previsti.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce di norma nella sede centrale dell'Istituto.

L'orario delle riunioni deve essere compatibile con gli impegni di lavoro dei consiglieri.

Art. 13 – FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente in collaborazione e su proposta del Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e tenendo presenti eventuali proposte di altre componenti della scuola.

All'inizio della seduta possono essere effettuate integrazioni all'ordine del giorno, previa approvazione della maggioranza dei presenti. Le aggiunte eventualmente approvate

costituiscono parte integrante dell'ordine del giorno e le deliberazioni connesse assunte hanno piena validità.

Art. 14 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio d'Istituto possono essere aperte (previa deliberazione del Consiglio stesso purché non siano in discussione argomenti concernenti persone) agli elettori delle componenti in esso rappresentate, previo riconoscimento di aventi titolo di elettore, ma senza possibilità di intervento.

Dette persone saranno ammesse compatibilmente con la capienza dei locali (ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.Lgs. n. 297/94).

Il Consiglio si riserva di invitare chiunque alla riunione, qualora lo ritenga necessario al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola nei limiti di quanto previsto dagli artt. 8 e 42 del D.Lgs. n. 297/94, a mezzo invito scritto del Presidente per il tramite della Dirigenza Scolastica.

I soggetti presenti ai sensi del comma precedente hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto.

Art. 15 – PROCESSO VERBALE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Di ogni riunione del Consiglio d'Istituto viene redatto processo verbale a cura del segretario del Consiglio nell'apposito registro conservato presso la Scuola.

Il verbale viene letto e approvato nella seduta immediatamente successiva, I verbali devono riportare il resoconto della riunione con i punti principali delle discussioni e le deliberazioni con i voti resi pro e contro ogni punto e le eventuali astensioni.

I verbali devono altresì indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora di inizio della seduta, il nome dei consiglieri presenti alla seduta e alla votazione dei singoli argomenti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.

Sul processo verbale della seduta precedente, ogni consigliere ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non correttamente riportate. Ove non sorgano osservazioni, il verbale si intende approvato. Dopo eventuali rettifiche, il verbale si approva per alzata di mano. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni o integrazioni.

Le delibere del Consiglio dovranno essere numerate progressivamente a partire dalla prima riunione di ogni anno scolastico. Copie integrali delle delibere del Consiglio, autenticate, vengono affisse all'albo della sede centrale entro il termine massimo di 8 gg. dalla relativa seduta del Consiglio e devono rimanere esposte per un periodo di 10 gg.

Non sono soggetti a pubblicazioni e affissione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Qualunque informativa pubblica va comunque adottata nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Art. 16 – ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL CONSIGLIO E DEPOSITO DEGLI STESSI

L'accesso agli atti e ai documenti del Consiglio è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 07/08/1990 e del D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. sono depositati presso la Segreteria dell'Istituto dallo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione.

I consiglieri e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità della legge hanno diritto di prendere visione di tali atti, nonché degli atti d'ufficio che sono in essi citati.

Art. 17 – GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A. e da due genitori.

Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma prima di ogni seduta del Consiglio d'Istituto per adempiere a quanto disposto dall'art.10 del decreto legislativo n. 297/94. La formale comunicazione scritta con espressi gli argomenti dell'ordine del giorno sarà diramata a cura del Presidente della Giunta Esecutiva ed inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio d'Istituto che può prendere parte alle riunioni di giunta, senza diritto di voto. Le sedute della Giunta Esecutiva possono essere allargate ad altri componenti del Consiglio o ad esterni con scopi consultivi.

Art. 18 – COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio d'Istituto può costituire tra i propri membri Commissioni di Studio alle quali affidare l'esame di particolari argomenti e l'elaborazione delle relative proposte di attuazione, da presentare al Consiglio stesso.

Art. 19 – COORDINAMENTO CON I VARI ORGANISMI SCOLASTICI

Il Consiglio, nel rispetto delle competenze degli altri organi collegiali operanti nella scuola, può consultare il Collegio dei Docenti, i Consigli di intersezione, interclasse e classe, prima di deliberare su importanti questioni.

Art. 20 – COLLEGIO DEI DOCENTI

Presso l'Istituto è costituito il Collegio dei Docenti composto dai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato in servizio presso tutte le scuole di competenza.

Il Collegio può articolarsi in sezioni riguardanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado o con altre modalità decise dal Collegio stesso.

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal docente collaboratore a ciò delegato. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.

Art. 21 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E CADENZA DELLE RIUNIONI

Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario concordato con i Collaboratori del Dirigente che potrà subire variazioni qualora se ne ravvisi la necessità in rapporto alle esigenze istituzionali.

L'avviso di convocazione, a firma del Dirigente, con gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere notificato cinque giorni prima della data di convocazione.

Le convocazioni straordinarie sono indette dal Dirigente scolastico su propria iniziativa e con proprio ordine del giorno o di almeno un terzo dei componenti e con ordine del giorno presentato dagli stessi.

I verbali delle sedute, che devono contenere la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni adottate, sono redatti a cura del segretario del Collegio e sottoscritti dal Dirigente. Una copia di detti verbali viene affissa per dieci giorni all'albo della Sede Centrale.

Art. 22 – ATTRIBUZIONI

Le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 297/94, dal D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

Art. 23 – CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE

Il Consiglio di interclasse nella scuola Primaria è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele di tutti i plessi o dello stesso plesso. Può essere convocato anche in verticale con tutte le classi dello stesso plesso.

il Consiglio di Intersezione nella scuola dell'Infanzia è composto da tutte le insegnanti delle sezioni dello stesso plesso .

Fanno altresì parte per ciascuna delle sezioni di scuola dell'Infanzia o delle classi di scuola Primaria un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di Interclasse si riunisce alla sola presenza dei docenti.

Il Consiglio di Classe della scuola secondaria di 1^a grado è composto da tutti i docenti della classe stessa e da quattro rappresentanti dei genitori .

Art. 24 – PRESIDENZA

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Nella scuola Secondaria di 1^a grado il Dirigente scolastico nomina un coordinatore dell'èquipe dei docenti per ciascun Consiglio di Classe.

Art. 25 – ATTRIBUZIONI

Le attribuzioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 297/94, dal D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente. La convocazione spetta al Dirigente scolastico che fissa gli argomenti dell'ordine del giorno.

L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso può essere fatto anche telefonicamente. Convocazioni straordinarie possono essere indette dal Dirigente scolastico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le proposte finali. Le proposte scaturite dalla riunione del Consiglio sono portate a conoscenza del Dirigente Scolastico (in caso di delega) .

Art. 26 – MODALITA' DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli hanno luogo di norma all'inizio dell'anno scolastico nei giorni stabiliti dal Consiglio d'Istituto, a seguito di assemblee di classi e di sezioni secondo la procedura semplificata stabilita dagli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15/7/91.

Art. 27 – ASSEMBLEE DEL PERSONALE A.T.A.

Il personale non docente può riunirsi in apposite assemblee d'Istituto su convocazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, d'intesa con il Dirigente scolastico.

Art. 28 – COORDINAMENTO DEI VARI ORGANI COLLEGIALI

Il coordinamento tra il lavoro del Consiglio d'Istituto e i vari organi collegiali dei docenti è assicurato dal Dirigente scolastico.

Capo II

Rapporti scuola- genitori

Art. 29 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, di interclasse, di plesso e d'Istituto. Tali assemblee hanno prevalentemente funzioni consultive, di informazione, di confronto, di promozione e partecipazione democratica alla vita della scuola.

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni. Nel caso in cui le assemblee dei genitori si svolgano nei locali della scuola, la data, l'orario di svolgimento e l'ordine del giorno, devono essere comunicate di norma almeno sette giorni prima del loro svolgimento, mediante richiesta scritta al Dirigente scolastico; nella richiesta deve venire indicato con precisione l'O.d.g. dell'Assemblea.

Art. 30 – CONVOCAZIONE

Le assemblee dei genitori di cui all'articolo precedente sono convocate su richiesta dei 2/3 dei rispettivi genitori eletti nei consigli interessati.

Le assemblee dei genitori a livello di plesso sono convocate a richiesta dei 2/3 dei genitori eletti nei rispettivi consigli di intersezione, interclasse e classe.

Il Dirigente scolastico può sempre convocare l'assemblea dei genitori nelle articolazioni ritenute necessarie.

Art. 31 – AUTORIZZAZIONE

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione delle assemblee e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo delle scuole interessate e avvisi scritti agli alunni.

Art. 32 – FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

Alle assemblee dei genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti interessati.

Art. 33 – ASSEMBLEE DI PLESSO O INTERPLESSO

Gli insegnanti possono convocare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, le assemblee dei genitori di plesso qualora ne ravvisino la necessità. Dette assemblee dovranno riguardare l'informazione sulla programmazione e organizzazione educativa e didattica, la programmazione di visite guidate, viaggi d'istruzione e altri progetti particolari collegati al P.O.F.

La richiesta potrà essere avanzata da tutti gli insegnanti di plesso

Art. 34 – RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

I rapporti scuola famiglia debbono essere improntati a disponibilità e collaborazione.

Ogni forma di comunicazione deve venir sollecitata e favorita nei modi e nei tempi dovuti.

Gli incontri con le famiglie hanno luogo periodicamente attraverso assemblee, i colloqui generali e/o altri colloqui individuali qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli incontri dovuti a situazioni di necessità e di opportunità possono venire effettuati in qualunque momento ma non possono avere luogo durante l'orario scolastico.

Art. 35 – MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI COLLOQUI E LORO PROGRAMMAZIONE

Gli avvisi dei colloqui generali dovranno essere portati a conoscenza delle famiglie mediante comunicazione scritta per il tramite degli alunni e affissione all'albo delle scuole, secondo il Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti.

I colloqui individuali nella scuola secondaria di 1^a grado si svolgono nell'ora di ricevimento fissata all'inizio dell'anno scolastico.

In caso di necessità e per gravi motivi è fatto obbligo alla scuola di convocare i genitori al di fuori degli incontri programmati ed in orario extra-scolastico tramite comunicazioni dei docenti e del Dirigente Scolastico.

Capo III

Ammissione, sicurezza e vigilanza sugli alunni

Art. 36 - ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI ALUNNI

Gli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'Istituto, sono iscritti d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, per quanto riguarda la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado; gli alunni della scuola dell'Infanzia già iscritti e frequentanti hanno diritto alla conferma di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico successivo, con precedenza assoluta rispetto alle nuove richieste di iscrizione non riferite all'anno corrente.

Per gli alunni della scuola dell'infanzia la non frequenza per un intero mese, senza giustificata motivazione o certificato medico, comporta l'annullamento d'Ufficio dell'iscrizione. Nei tre ordini di scuola sono ammessi con precedenza assoluta i bambini e gli allievi per i quali i servizi sociali del territorio abbiano predisposto motivata segnalazione scritta (L.104/92), valutazione UMEE, azioni di tutela dei minori.

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI (NUOVI ISCRITTI) OLTRE IL LIMITE MASSIMO – LISTE DI ATTESA

Qualora il numero delle iscrizioni dovesse superare il limite massimo per classe, previsto dalla normativa vigente, gli alunni iscritti nei termini previsti dalle disposizioni ministeriali, sono ammessi alle scuole dell'Istituto secondo i seguenti criteri e la seguente graduazione:

SCUOLA DELL'INFANZIA

CRITERI

N°		Punteggi	
1	Bambini residenti nel Comune della Scuola	10	
2	Bambini con presenza di fratelli e sorelle nello stesso plesso	2	
3	Genitori che lavorano entrambi	2	
4	Sede di lavoro di almeno un genitore (non residente) nel Comune di ubicazione della Scuola	1	
5	Famiglia composta di un solo genitore	2	
6	Abitazione dei nonni che assistono i minori (non residenti) nel Comune di ubicazione della scuola	1	

Sarà data precedenza ai bambini di 5 anni, poi a quelli di 4 anni e poi a quelli di 3 anni.

In caso di ulteriore parità di punteggio per i bambini di 3 anni si procede:

- 1) all'ammissione secondo il mese di nascita (da gennaio in poi);
- 2) con l'estrazione a sorte alla presenza degli interessati, del Dirigente, del Presidente del Consiglio d'Istituto.

SCUOLA PRIMARIA

CRITERI

N°		Punteggi	
1	Bambini con presenza di fratelli e sorelle nello stesso plesso	2	
2	Genitori che lavorano entrambi	2	
3	Sede di lavoro di almeno un genitore (non residente) nel Comune di ubicazione della Scuola	1	
5	Famiglia composta di un solo genitore	2	
6	Abitazione dei nonni che assistono i minori (non residenti) nel Comune di ubicazione della scuola	1	

A parità di punteggio sarà data precedenza:

- 1) all'ammissione secondo il mese di nascita (da gennaio in poi);
- 2) con l'estrazione a sorte alla presenza degli interessati, del Dirigente, del Presidente del Consiglio d'Istituto.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CRITERI

N°		Punteggi
1	Bambini con presenza di fratelli e sorelle nello stesso plesso	2
2	Genitori che lavorano entrambi	2
3	Sede di lavoro di almeno un genitore (non residente) nel Comune di ubicazione della Scuola	1
5	Famiglia composta di un solo genitore	2
6	Abitazione dei nonni che assistono i minori (non residenti) nel Comune di ubicazione della scuola	1

A parità di punteggio sarà data precedenza:

1) all'ammissione secondo il mese di nascita (da gennaio in poi);

2) con l'estrazione a sorte alla presenza degli interessati, del Dirigente, del Presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 37 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Nella scuola dell'infanzia sono costituite sezioni eterogenee per età, cercando di assicurare, nei limiti dei vincoli organizzativi i seguenti criteri :

- portatore di handicap
- l'età
- il sesso
- le richieste della famiglia
- bambini extracomunitari

Nei plessi di scuola primaria in cui funzionano due o più classi prime, o nei plessi in cui si renda necessario lo sdoppiamento di classi successive alla prima, gli alunni verranno distribuiti tra le diverse classi, da un'apposita commissione formata dai docenti dell'ordine di scuola interessata. Nel caso di inserimento di nuovi alunni, all'inizio o nel corso dell'anno scolastico, essi verranno assegnati alla classe ove, da una valutazione globale, risulti più proficuo l'inserimento.

Nella Scuola Secondaria di 1° grado, le classi prime saranno costituite da un commissione formata dai docenti della scuola Primaria e da quelli della Secondaria, che terrà conto anche dei seguenti criteri:

- profilo e valutazione dell'equipe pedagogica della sc. primaria
- età dei ragazzi
- sesso dei ragazzi
- paese di provenienza
- portatore di handicap
- richiesta delle famiglie.

Le famiglie degli alunni di ogni ordine e grado saranno informate della formazione delle classi tramite affissione degli elenchi all'albo dei rispettivi plessi.

L'assegnazione alle sezioni dei gruppi-classe avverrà per sorteggio alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto o da chi da lui delegato.

Art. 38 – ORARIO DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI

L'ingresso e l'uscita degli alunni sono regolamentati dagli orari fissati per le singole istituzioni. Nelle scuole Primarie e Secondaria di 1° grado il rispetto dell'orario deve considerarsi tassativo, salvo casi situazioni particolari e situazioni adeguatamente documentate.

Al momento dell'entrata degli alunni è necessario evitare (salvo casi di inderogabile necessità) che i genitori si intrattengano a colloquio con i docenti poiché ciò rende scarsamente efficace la capacità di sorveglianza del docente. Pertanto i genitori dovranno lasciare i loro figli all'ingresso dell'edificio scolastico.

Nella scuola dell'infanzia nel primo periodo dell'anno scolastico, all'inizio della frequenza degli alunni, è prevista una maggiore elasticità, ai fini di una migliore accoglienza.

Nelle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado l'entrata e l'uscita degli alunni si attua su fasce orarie stabilite annualmente con gli orari di funzionamento della scuola.

Art. 39 – RISPETTO DELL'ORARIO SCOLASTICO

I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario scolastico. Ciò non soltanto al fine di garantire un ordinato svolgimento delle lezioni ma anche perché il rispetto dell'orario ha valore dal punto di vista educativo, in quanto norma di civile convivenza, impegno e assunzione di responsabilità di tutti i componenti la comunità scolastica, docenti, alunni, genitori e altri operatori scolastici.

Uscite anticipate o ingressi posticipati devono essere autorizzati, dal Dirigente Scolastico o da uno degli insegnanti di classe da lui delegato . previa richiesta scritta e motivata.

Nel caso in cui l'uscita anticipata o l'ingresso posticipato costituiscono un fatto sistematico, l'autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico previa valutazione delle motivazioni che dovranno essere opportunamente documentate.

Art. 40 – NORME COMUNI

Nel caso di uscita anticipata dalla scuola i minori devono essere affidati ad un genitore o a persona di famiglia giuridicamente responsabile (maggiorenne) ed appositamente delegata per iscritto da chi esercita la potestà familiare. Gli insegnanti sono tenuti ad accertarsi personalmente dell'identità della persona che preleva il minore anticipatamente rispetto all'orario scolastico, mediante esibizione della stessa di documento di identità o mediante conoscenza personale.

Nel caso di genitori separati ci si atterrà strettamente alle disposizioni del Tribunale dei Minori.

I docenti ed il personale ATA vigilano sull'entrata e l'uscita degli alunni alle condizioni previste dal CCNL e dalle disposizioni organizzative disposte dal Dirigente Scolastico.

Art. 41 - ABBIGLIAMENTO DEGLI ALUNNI

Nella scuola dell'Infanzia i bambini durante le attività devono indossare un grembiule o un abbigliamento idoneo all'attività .

Nella scuola Primaria gli alunni e le alunne di norma indossano un grembiule a quadretti bianco-blu/rosso.

Nella scuola Secondaria di 1° grado gli alunni e le alunne devono adeguare l'abbigliamento e l'acconciatura al contesto scolastico, in modo tale che non sia elemento di distrazione per sé e per i compagni.

Art. 42 – INGRESSO DEGLI ALUNNI

Una volta entrati, gli alunni non possono per alcun motivo uscire dalla scuola. Nel caso che se ne ravvisi la necessità a causa di malessere, gli alunni devono essere prelevati da un genitore o da persona di famiglia giuridicamente responsabile. In caso contrario l'alunno rimarrà a scuola e se assolutamente necessario e urgente, potrà essere trasportato al più vicino posto di pronto soccorso con ambulanza.

In nessun caso dovrà essere accompagnato con mezzi propri di insegnanti, altri genitori, collaboratori scolastici o terzi.

Art. 43 – USCITA DEGLI ALUNNI

L'uscita degli alunni, al termine dell'orario, deve svolgersi ordinatamente anche al fine di evitare infortuni che potrebbero essere favoriti da situazioni di disordine non perfettamente sotto controllo da parte degli insegnanti. Allo scopo, l'insegnante fiduciario di plesso, di concerto con i colleghi, predisporrà un piano di uscita graduale delle sezioni e delle classi, che dovrà tenere conto della dislocazione delle aule e dell'età degli alunni.

Gli alunni autotrasportati, dovranno essere raggruppati e accompagnati al pulmino da uno o più insegnanti (a seconda del numero degli alunni) insieme ad un collaboratore scolastico.

Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare, alla fine dell'orario scolastico, gli alunni all'uscita della scuola.

Gli alunni dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persona giuridicamente responsabile (maggiorenne) delegata dalla famiglia, salvo casi particolari autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Art. 44 – ASSENZE DEGLI ALUNNI

Qualsiasi assenza dalla scuola, anche per la sola mattina o il solo pomeriggio, deve essere giustificata dai genitori per iscritto, oppure a voce se l'alunno viene riaccompagnato personalmente. In caso di assenza per motivi di salute che si protragga per almeno cinque giorni, per la riammissione a scuola è richiesto il certificato del medico curante. Nel caso di profilassi per malattia infettiva è richiesto per la riammissione a scuola il certificato del medico coordinatore del distretto sanitario di appartenenza.

Se l'assenza è determinata da motivi familiari, è opportuno che gli insegnanti siano preventivamente informati anche verbalmente. Al rientro dell'alunno in caso d'assenza di almeno 5 giorni, i genitori dovranno produrre dichiarazione scritta circa i motivi dell'assenza.

Art. 45 – ASSENZE PROLUNGATE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nelle Scuole dell'Infanzia, in caso di assenza prolungata che si protragga per oltre trenta giorni senza giustificato motivo (di salute o familiare) l'alunno decade dal diritto di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico.

Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate.

Art. 46 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

I genitori sono tenuti a lasciare all'insegnante del proprio figlio un recapito telefonico a cui fare riferimento in caso di necessità.

E' opportuno che i genitori informino la scuola su eventuali malattie del bambino; ciò è obbligatorio nel caso in cui lo stato morboso comporti crisi acute (es. epilessia, malattie cardiache, asma, allergie, ecc.). Nel caso in cui la famiglia non ottemperi a tali richieste, la scuola declina ogni responsabilità sui danni che possano derivare all'alunno da un'assistenza non appropriata.

Art. 47 – TUTELA DEGLI ALUNNI E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nella scuola senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

E' altresì vietata qualunque iniziativa che comporti la fruizione di notizie riguardanti gli alunni e le loro famiglie (dati anagrafici, indirizzi, ecc.), quali che siano i promotori delle iniziative e le finalità delle stesse, secondo la normativa sulla "privacy" di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e al "documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali" redatto dall'Istituto.

Sono espressamente vietate raccolte di denaro nelle scuole quali che siano i promotori e le finalità delle iniziative, ad eccezione di quelle patrocinate e autorizzate dal Ministero dell'Istruzione.

Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente dietro approvazione del Consiglio d'Istituto.

Art. 48 – ACCESSO AGLI EDIFICI DA PARTE DEGLI ESTRANEI

E' vietato l'accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati per iscritto, o in caso di urgenza anche telefonicamente, dal Dirigente Scolastico.

Art. 49 – PORTE DI ACCESSO

Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, devono restare rigorosamente chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici durante tutto l'orario di funzionamento.

Art. 50 – ACCESSO DEI GENITORI

Durante l'orario delle attività didattiche i genitori non possono accedere agli edifici scolastici, ciò anche per non turbare il normale svolgimento delle attività.

I genitori che accompagnano i figli a scuola a causa di un ingresso posticipato debitamente autorizzato, sono tenuti a lasciarli all'ingresso e un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli nelle sezioni o classi.

Art. 51 – VIGILANZA

Della vigilanza sugli alunni sono responsabili gli insegnanti; sono altresì responsabili gli altri operatori scolastici in servizio nei corridoi, atri e servizi ovvero quando siano chiamati a presenziare in una classe per la temporanea assenza di un insegnante.

Durante l'orario scolastico, la vigilanza dovrà venire esercitata negli spazi aperti appartenenti alla scuola e alle sue pertinenze e dovrà essere particolarmente attenta nel corso di visite guidate, viaggi di istruzione e comunque di qualsiasi attività organizzata e autorizzata dalla scuola al di fuori dell'edificio per tutto la durata dell'attività.

Ai sensi del vigente contratto di lavoro, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (antimeridiane o pomeridiane).

Nel caso che l'attività didattica comporti la presenza di operatori esterni (esperti, collaboratori ecc.) l'obbligo della vigilanza incombe comunque sui docenti che non potranno allontanarsi dall'aula o dai locali ove si effettua l'attività.

Art. 52 – CAMBI PER DOCENTI E RICREAZIONE

Nelle ore successive all'inizio delle lezioni i cambi dei docenti devono avvenire il più rapidamente possibile.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, che possono verificarsi per una carenza di vigilanza, i docenti sono tenuti a programmare le loro attività in modo da non prolungare la loro presenza in classe oltre l'orario previsto.

Nei cambi delle ore, gli alunni dovranno rimanere in aula e non sostare per il corridoio; nel caso di spostamento della classe in altro spazio, gli alunni dovranno attendere in classe i rispettivi docenti per essere accompagnati nei laboratori, in palestra, ecc.

Durante la ricreazione, gli alunni sono affidati alla diretta vigilanza degli insegnanti, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, per quanto attiene, in modo particolare, l'uso dei bagni da parte degli alunni.

Nelle scuole primarie la ricreazione si svolge in classeo in giardino sotto la responsabilità dell'insegnante della classe ; nella scuola secondaria di 1° grado si svolge fuori della classe, ma limitatamente ai corridoi e ai piani di pertinenza. Conseguentemente, i docenti in servizio nell'ora precedente la ricreazione, sono direttamente responsabili della vigilanza degli alunni della classe.

E' fatto divieto ai docenti di affidare agli alunni incombenze fuori della classe che spettano invece al collaboratore scolastico.

Art. 53 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI AUTOTRASPORTATI

Gli alunni autotrasportati e quelli autorizzati all'ingresso anticipato o all'uscita posticipata sono accolti nelle scuole e vigilati da apposito personale dipendente dall'Ente Locale, salvo diversa intesa tra l'Ente Locale e il Dirigente Scolastico.

Non è permesso l'ingresso o la permanenza degli alunni nell'edificio scolastico fuori dai casi previsti dal comma precedente al di fuori dell'orario di funzionamento della scuola.

Capo IV

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Art. 54 – FINALITA'

Le visite guidate e viaggi di istruzione possono essere definite strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano ad ogni effetto tra le attività didattiche ed integrative della scuola, sono coerenti con gli obiettivi del POF.

L'intera gestione rientra nell'autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi collegiali della scuola per quanto di loro competenza e viene regolamentata dalle CC.MM. 291/92, 623/96 e seguenti e dalle disposizioni appresso indicate, deliberate dal Consiglio di Istituto, parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono una adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dagli insegnanti entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico.

Visite occasionali (es. visite ad aziende, musei, scuole, unità produttive, parchi, partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali) con uso degli scuolabus non necessitano di una specifica programmazione preliminare da sottoporre al Consiglio di Istituto.

Art. 55 – TIPOLOGIA DEI VIAGGI

I viaggi di istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

- a. visite a località italiane per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici;
- b. partecipazione a manifestazioni culturali varie ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola;
- c. viaggi connessi ad iniziative di gemellaggio tra scuole di province o regioni diverse;
- d. visite ad aziende, unità di produzione, monumenti, mostre, musei, gallerie, biblioteche, finalizzate all'integrazione ed all'approfondimento di discipline o progetti educativi e didattici;
- e. partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, manifestazioni sportive che si svolgono in una sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola;
- f. visite ad altre scuole.

Art. 56 – DESTINATARI

Sono gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado dell'istituto comprensivo.

Tutti i partecipanti ai viaggi o alle visite di istruzione debbono essere in possesso di un documento di identificazione, rilasciato anche dall'Ufficio di Direzione, ai sensi della normativa vigente.

La partecipazione dei genitori è consentita a condizione che sia a proprie spese e che non comporti oneri a carico dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.

Nessun viaggio e nessuna visita potranno essere effettuati ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi o sezioni coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di alunni appartenenti a classi o sezioni diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, sportive ecc... in relazione a particolari progetti educativo-didattici. Non possono, in ogni caso, essere richieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione.

Art. 57 – DESTINAZIONE E DURATA

Scuole dell'infanzia: sono consentite solo brevi gite, visite ed escursioni della durata massima di una giornata scolastica nell'ambito dei Comuni, con esclusivo uso degli scuolabus.

In ogni caso, considerata l'età degli alunni, la valutazione delle richieste di visite guidate al di fuori del territorio comunale è rimessa ad un delibera del Consiglio di Istituto.

Scuole primarie: si ritiene opportuno che gli spostamenti avvengano nell'ambito della provincia di Ancona per gli alunni delle classi I e II, mentre per le classi III, IV e V, l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione.

La limitazione territoriale alla sola regione, assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il nostro territorio.

Non si esclude, pertanto, la possibilità di sconfinamento in un'altra regione, allorché la località sia confinante.

In caso di particolari specifiche iniziative come ad esempio la partecipazione a concorsi il cui premio consista in un viaggio di istruzione, o di progetti di rilevante valenza, anche a livello di Istituto, sono comunque consentiti viaggi e visite di istruzione in altre regioni d'Italia.

Per quanto attiene la durata della visita di istruzione la stessa sarà limitata per tutte le classi, ad una sola giornata, anche oltre l'orario scolastico..

Scuola Secondaria I grado: per gli alunni delle classi I e II saranno previste visite di istruzione, anche oltre l'orario scolastico e, compatibilmente con le distanze, anche sull'intero territorio nazionale.

Per quanto attiene la durata, in via generale la stessa sarà limitata ad un sola giornata, anche oltre l'orario scolastico, salvo il caso di specifiche iniziative o particolari progetti.

Per gli alunni delle classi III, la visita di istruzione potrà avere la durata anche di più giorni, fino ad un massimo di 3, salvo il caso di specifiche iniziative o progetti di rilevanza particolare.

In ogni caso, le visite di istruzione delle classi III, della durata di più giorni, dovranno svolgersi preferibilmente sul territorio nazionale.

Art. 58 – PERIODI DI EFFETTUAZIONE

E' fatto divieto a tutte le scuole, con l'eccezione di quelle dell'infanzia, di effettuare visite e viaggi di istruzione nell'ultimo mese di lezione.

Al divieto si può derogare per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali, attività collegate con l'educazione ambientale o altre attività connesse con specifici progetti. Tale divieto non si applica in caso di partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici.

Art. 59 – DOCENTI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori devono essere individuati. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione del servizio: i docenti sono tenuti ad esercitare una attenta ed adeguata vigilanza, per l'intera durata della visita di istruzione, non solo a tutela della incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico, ambientale e strutturale.

I nominativi ed il numero degli accompagnatori devono essere individuati nella delibera del Consiglio di Istituto.

Riguardo il loro numero, nella programmazione dei viaggi e delle visite di istruzione è prevista la presenza di n. 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni e del docente di sostegno in caso di partecipazione di alunni diversamente abili.

In assenza del docente di sostegno potrà essere incaricato un altro docente di posto comune.

Fermo restando l'incarico di accompagnatore al singolo docente, non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi e alle visite di istruzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti.

Per quanto riguarda le visite guidate della durata del solo turno antimeridiano o pomeridiano con l'uso degli scuolabus comunali, il limite del rapporto di n. 1 docente ogni 15 alunni può essere derogato fino al massimo di n. 1 docente ogni classe.

Fermo restando l'obbligo della presenza del docente di sostegno per gli alunni diversamente abili, è rimessa alla discrezionalità del Dirigente scolastico, in relazione alla sicurezza degli alunni e alla specificità dell'iniziativa, la valutazione circa l'elevazione del limite fino al massimo stabilito nel comma precedente.

Nel caso in cui il Dirigente scolastico valuti di non dover autorizzare la deroga di cui sopra, per l'effettuazione dell'iniziativa resta fermo il rapporto di n. 1 docente ogni 15 alunni.

Considerato che gli scuolabus comunali sono omologati per un massimo di n. 2 adulti, si intende docenti accompagnatori, è evidente che l'iniziativa potrà essere effettuata con l'uso di pullman a noleggio, con la procedura prevista dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 60 – PROCEDURA DI ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere oggetto di una dettagliata programmazione quanto agli obiettivi culturali e didattici delle iniziative, nonché agli aspetti organizzativi delle stesse.

In ordine alla programmazione di tali iniziative, dovranno essere acquisiti agli atti dell'Ufficio di Direzione:

- a. il parere favorevole dei consigli di classe, interclasse e intersezione;
- b. le dichiarazioni di consenso e autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.

I progetti, dovranno pervenire all'Ufficio di Direzione entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico. Deroghe al suddetto termine sono ammesse esclusivamente per la partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici o in relazione ad attività specifiche oggettivamente non programmabili.

Le richieste di viaggi e visite guidate, che prevedono l'uso di pullman a noleggio e quelle che prevedono l'uso di scuolabus comunali e si protraggono per l'intera giornata dalla mattina alla sera, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Le visite d'istruzione con pullman a noleggio della durata dell'orario scolastico antimeridiano, saranno autorizzate direttamente dal Dirigente scolastico, previa valutazione dell'incidenza dei costi sulle famiglie.

Le visite guidate, che prevedono l'uso di scuolabus comunali, della durata del solo orario antimeridiano o pomeridiano, saranno autorizzate dal dirigente scolastico entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico, eccezionalmente almeno un mese prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

Sono vietate visite guidate con l'uso di scuolabus di linea. Eccezionalmente, valutate le motivazioni, eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico, soltanto per le visite guidate programmate dalla scuola Secondaria di I grado.

Le visite a piedi nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, saranno autorizzate dal Dirigente scolastico previa richiesta formulata con congruo anticipo.

Le dichiarazioni scritte dei genitori di consenso e autorizzazione, da acquisire ogni volta per le iniziative di cui ai punti precedenti del presente regolamento, devono essere consegnate all'Ufficio di Direzione .

Per quanto riguarda le uscite a piedi, le dichiarazioni scritte dei genitori di consenso e autorizzazione, potranno essere rilasciate dagli stessi anche in maniera cumulativa.

I preventivi relativi alla scelta del mezzo di trasporto ed eventualmente dell'albergo, saranno acquisiti dall'Ufficio di segreteria.

Ai sensi di quanto previsto dal D.I. n. 44/2001, la scelta dell'offerta più conveniente sarà effettuata dal Dirigente scolastico, che relazionerà successivamente al Consiglio di Istituto.

Le prenotazioni degli scuolabus saranno effettuate dall'Ufficio di segreteria.

Per quanto attiene, infine, la procedura di organizzazione e documentazione da acquisire agli atti dell'Ufficio di direzione, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 61 – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione e alle visite guidate (alunni, docenti, genitori, Dirigente Scolastico ed eventuali Ata), sono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dai Comuni .

Per quanto attiene tutto il personale e i genitori, la copertura assicurativa dovrà essere prevista senza alcun onere a carico del Programma annuale.

Capo V

Sicurezza nella scuola , uso degli spazi e conservazione delle strutture e delle dotazioni.

Art. 62 – SICUREZZA E APPLICAZIONE DELLA LEGGE 626 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

L'istituto redige un piano di valutazione dei rischi ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (legge 626/94 e succ. mod.).

Ogni plesso viene dotato di un piano di evacuazione e di emergenza e della corrispondente segnaletica.

Il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, nomina, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che è tenuto a coordinare le iniziative del settore

Gli addetti alla sicurezza di ogni plesso coordineranno l'effettuazione di almeno due prove di evacuazione ogni anno, una delle quali possibilmente all'inizio dell'anno scolastico.

Sarà cura dell'Istituto richiedere tempestivamente agli organi competenti gli interventi per garantire e/o ripristinare la sicurezza degli ambienti in tutti i casi di necessità ed urgenza.

Art. 63 – USO DEGLI SPAZI

L'uso degli spazi interni a ciascun edificio scolastico deve essere volto al pieno utilizzo per attività di carattere didattico-educativo. Esso sarà stabilito dal personale docente interessato in accordo con il Dirigente Scolastico al fine di predisporre una precisa programmazione.

All'inizio di ogni anno scolastico il docente coordinatore di ciascun plesso cura la definizione dell'orario di utilizzo del locale adibito a palestra, per consentire il regolare svolgimento delle attività motorie degli alunni di tutte le classi.

Il Consiglio d'Istituto valuterà di volta in volta l'opportunità del proprio assenso per l'uso degli spazi scolastici disponibili, in orario extra-scolastico o in periodi di sospensione delle attività didattiche, da parte di enti o associazioni esterne alla scuola, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, previa stipula di apposita convenzione ai sensi della Legge n. 470/80.

Le concessioni agli Enti e alle Associazioni per l'uso dei locali scolastici per i centri estivi, si intendono esclusivamente per i mesi di Luglio e di Agosto .

I locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati prelevati.

Art. 64 – USO DEI LABORATORI

I laboratori specifici costruiti presso ciascun plesso rappresentano un patrimonio dell'intero istituto e sono messi a disposizione di tutte le scuole di competenza, nei modi per ciascun caso definiti dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.

Di essi va assicurata un'adeguata manutenzione.

Art. 65 – USO DELLE BIBLIOTECHE

Le dotazioni librerie sono costituite dalle biblioteche dei docenti e dalle biblioteche scolastiche per gli alunni. Le biblioteche dei docenti sono fruibili da parte di tutti i docenti. Il prestito si effettua con la registrazione della data del prelievo e della restituzione e l'apposizione della firma. Le biblioteche scolastiche per gli alunni sono presenti in ogni plesso, ciascuna preferibilmente organizzata, se lo spazio lo consente, in un'aula biblioteca dove condurre i ragazzi per una graduale educazione alla scoperta e alla corretta fruizione del libro. Le dotazioni librerie vanno costantemente ampliate ed incrementate attraverso il bilancio d'istituto e, se possibile, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, enti ed istituzioni o di privati.

Dovranno comunque essere tenuti sempre presenti nell'acquisizione di nuovi testi gli interessi e le esigenze dei ragazzi nonché le finalità educative-culturali dell'istituzione scolastica.

Le biblioteche dovranno essere mano a mano affiancate dalla mediateca, nel senso che dovranno essere via via integrate da materiale e sussidi didattici atti a completare e stimolare la funzione didattico-pedagogica del libro.

Art. 66 – CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

Il docente coordinatore di plesso sovrintende alla conservazione delle dotazioni scolastiche e degli arredi, segnalando tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi la necessità di interventi, di riparazioni e nuovi acquisti.

I sussidi didattici in dotazione in ciascun plesso devono essere catalogati, oltre che sul registro inventariale dei beni depositato in segreteria, anche su un registro di plesso.

Il coordinatore di plesso deve vigilare affinché le dotazioni siano accuratamente custodite, ma deve anche rendere edotti tutti i colleghi della loro consistenza e disponibilità curandone la distribuzione e l'uso e il ritiro.

Capo VI

Norme finali

Art. 67 – APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento deve essere approvato con la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi nelle prime due sedute, e a maggioranza dei voti validamente espressi nella terza seduta.

Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento devono essere proposte e motivate per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva o di 1/3 di componenti il Consiglio. Per l'approvazione di tali modifiche o integrazioni è richiesta la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi.

Capo VII

CODICE DISCIPLINARE

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il presente Codice Disciplinare viene adottato in conformità dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007). Il Codice è parte integrante del Regolamento di Istituto.

Art. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione, che sono perseguite mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale

Art. 2 – DIRITTI

1. **Lo studente ha diritto** ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. **Lo studente ha diritto** di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. **Lo studente ha diritto** alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. **Gli studenti hanno diritto** alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

6. **Gli studenti stranieri hanno diritto** al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

7. **La scuola si impegna** a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 – DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, a presentarsi a scuola in orario con il materiale didattico occorrente, a tenere in ordine gli oggetti personali. Non sono ammessi ritardi abituali.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature, anche in concorso con altri, da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
8. Lo studente è il tramite per le comunicazioni scuola-famiglia.
9. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
10. E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
11. E' rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, righe, squadre e di altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante presente in classe.
12. Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e degli oggetti personali. La Scuola non risponde di oggetti o denaro mancanti.

Art. 4 - DISCIPLINA

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.(art. 4 comma 5 del DPR).La riparazione non estingue la mancanza.

5. Le **sanzioni** e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.(art. 4 comma 9 ter del DPR).

6. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente

Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI AD EROGARLE

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai comma precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

A) RICHIAMO VERBALE del docente e/o del Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a

- Condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
- Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Disturbo lieve durante le lezioni;
- Scarsa diligenza e puntualità;
- Lievi violazioni alle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

B) AMMONIZIONE SCRITTA annotata dal docente e/o dal Dirigente scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia: (1)

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a:

- Disturbo continuo durante le lezioni;
- Gravi scorrettezze e offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale
- Mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Violazioni alle norme di sicurezza;
- Allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative.
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri .(In questo caso si richiede alla famiglia risarcimento del danno).
- Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.
- Falsificazioni di firme

- Comportamenti reiterati, anche non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio od ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola.
- Uso del telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (saranno sequestrati e riconsegnati solo alle famiglie)

(1) I Docenti e/o il Dirigente scolastico possono proporre l'esclusione da visite, viaggi di istruzione o altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello).

C) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA(SOSPENSIONE) DA UNO A QUINDICI GIORNI stabilito dal CONSIGLIO DI CLASSE (1) (2) e comunicazione alla famiglia dello studente con indicazione delle attività alternative (art.4 comma 5 DPR 235/2007)

Gli studenti potranno essere soggetti all'allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relativi a:

- Recidiva dei comportamenti sanzionati con l'ammonizione scritta di cui alla lettera B.
- Mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Turpiloquio, gravi offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale.
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone.
- Alterazioni dei risultati scolastici
- Assenza ingiustificata ed arbitraria
- Falsificazione della giustificazione
- Disturbo grave e continuato durante le lezioni.

(1) Il Consiglio di classe opera nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga: (art. 4 comma 8 DPR).

(2) Il Consiglio di classe può proporre l'esclusione da visite, viaggi di istruzione o altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello).

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art. 8 del DPR).

D) ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI (sospensione) PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI stabilito dal Consiglio di Istituto , convocato dal Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti all'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relative a:

- Recidiva dei comportamenti sanzionati alle lettere B e C
- Danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- Molestie continuate nei confronti di altri;
- Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze;
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;
- Reiterate offese gravi alla dignità della persona;
- Uso e spaccio di sostanze psicotrope;
- Atti e molestie anche di carattere sessuale;
- Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (art. 8 del DPR).

Occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (nota 3 luglio 2008 Prot. n. 3602/P0, lettera D).

E) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 4 - comma 9 bis): stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello

studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (nota 3 luglio 2008 Prot. n. 3602/P0, lettera D)

F) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del DPR) stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

Nei casi **più gravi** di quelli già indicati al punto **E)** ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis).

G) Sanzioni per mancanze commesse durante le sessioni d'Esame di Stato

Le sanzioni per mancanze commesse durante le sessioni d'esame **sono irrogate dalla commissione esaminatrice** che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 6 - Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dalle lettere B), C) il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano ultimamente costituire una riparazione, quali

- Operazioni di pulizia e ripristino di arredi scolastici.
- Collaborazione con il personale ausiliario.
- Riordino della biblioteca
- Attività di volontariato

La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 7 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari **è ammesso ricorso**, da parte di chiunque vi abbia interesse, **entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola** mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno, in nessun caso accolti.

2. Il **Consiglio di Garanzia delibera entro i successivi dieci giorni** (art. 5 comma 1 DPR 235/2007).
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia, per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti.
7. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
8. La deliberazione dell'O.G. viene esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe,
9. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano dell'alunno.

Art. 8 – CONSIGLIO DI GARANZIA

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di Istituto nomina il Consiglio di Garanzia composto da **due docenti membri effettivi**, individuandoli tra quelli coinvolti nel maggior numero di classi, e **due genitori membri effettivi**, individuandoli tra i genitori degli alunni delle classi seconde.

Il Consiglio di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (art. 2 DPR 235 /2007). Il Consiglio di Istituto nomina anche **un docente membro supplente** che subentrerà in caso di incompatibilità qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione e **un genitore membro supplente** che subentrerà in caso di astensione qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato.

2. Il Consiglio di garanzia dura in **carica due** anni e viene convocato dal Presidente. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione.

In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.di G. anche con un solo giorno di anticipo.

3. In prima convocazione il Consiglio di Garanzia deve essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri)

In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio di Garanzia sono valide con i voti dei membri effettivamente partecipanti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non è consentita l'astensione.

4. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di Garanzia è segreto.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro a cura di un Segretario nominato dal Presidente.

5. Il Consiglio di Garanzia decide, su richiesta del genitore degli studenti della scuola Secondaria di primo grado o di chiunque ne abbia interesse, **anche** sui conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Codice Disciplinare.

6. Avverso le decisioni del Consiglio di Garanzia è ammesso il reclamo al dirigente dell'amministrazione scolastica periferica il quale decide in via definitiva sulle questioni proposte dai genitori degli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia all'uopo previsto dalla legge.

Art. 9 - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla classe prima della scuola Secondaria di I grado, i genitori e gli studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola potrà in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 10 - NORMA FINALE

1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e del POF. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.

2. Dei contenuti del presente Regolamento, unitamente a quelli del Regolamento interno, del P.O.F. e del Patto di corresponsabilità, studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

San Marcello 19 gennaio 2011